



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Numero 12 Del 07-02-2011

Oggetto: CRITERI GENERALI DA APPLICARE PER LA PROMOZIONE E LA VALUTAZIONE DI PROGETTI DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEL TERRITORIO DEL PARCO - APPROVAZIONE

L'anno duemilaundici il giorno sette del mese di febbraio alle ore 16:05, nella sala delle adunanze dell'Ente-Parco nella Tenuta di San Rossore Viale delle Cascine – Pisa previa convocazione, a norma di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo.

Dei Signori Consiglieri di questo Ente:

LUNARDI GIANCARLO	P	GALLETTI CARLO	P
NORCI ELISABETTA	P	LOGLI MANRICO	P
ARRIGHETTI TERESA	P	BETTI DEGL'INNOCENTI	P
		ALESSANDRO	
BALDONI FRANCO	P	CAVALLINI LUCA	P
DINI FERNANDO	P	COLLI CLAUDIO	A

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor LUNARDI GIANCARLO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il DIRETTORE Ing. SERGIO PAGLIALUNGA.

Partecipa con funzioni di SEGRETARIO VERBALIZZANTE la Dott.ssa VERGARI PATRIZIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile S

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 in ordine alla regolarità tecnica per quanto concerne le attività demandate al servizio.

Il Responsabile del Servizio interessato esprime parere Favorevole

Data: 26-01-2011

Il Responsabile del servizio
F.to PORCHERA ANDREA

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 in ordine alla regolarità contabile per quanto concerne le attività demandate al servizio.
Il Responsabile della Ragioneria esprime parere Favorevole

Data: 26-01-2011

Il Responsabile del servizio
F.to MONNI VITTORIO

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RICHIAMATE la legge regionale 13 dicembre 1979 di istituzione del parco naturale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli e la legge regionale 16 marzo 1994 n. 24 di istituzione dell'Ente parco regionale;

VISTA la legge 6 dicembre 1991 n. 394, legge quadro sulle aree protette, ed in particolare richiamato l'articolo 1 circa le finalità dei territori protetti e l'articolo 7 circa le misure di incentivazione;

VISTO il Piano del Parco, approvato con deliberazione n. 515 del 12.12.1989 dal Consiglio Regionale;

VISTO il "Regolamento d'uso del Parco", approvato da questo Consiglio Direttivo con deliberazione n. 98 del 07.07.2008;

VISTA la precedente Deliberazione n. 156 del 20.12.2010, di "ricognizione sulle problematiche relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili all'interno del territorio del parco"; con la quale si esamina e si richiama anche la legislazione e gli indirizzi guida statali e regionali, nonché le direttive comunitarie, in materia;

RIBADITI il prioritario interesse e la pertinenza della materia per il territorio del Parco e con le finalità istitutive dell'area naturale protetta regionale, come già specificato nella richiamata Deliberazione 156/2010;

VISTO il testo dei criteri generali preliminari da attuarsi nel territorio del Parco e per la valutazione di progetti di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, sub lettera "A";

VISTI gli articoli 124 e 134 4° comma del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole, espresso a norma dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e in ordine alla regolarità contabile del responsabile della Ragioneria;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

- presenti n. 9
- votanti n. 9
- a favore n. 9
- contrari n. 0
- astenuti n. 0

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa:

1. di approvare i criteri generali preliminari per la valutazione di progetti di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili nel territorio del Parco, come da testo allegato sub lettera "A";
2. di dare mandato al Direttore affinché faccia applicare agli Uffici competenti dell'Ente

**DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 07-02-2011 ENTE PARCO REG.MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI**

- i suddetti criteri e ne dia divulgazione su tutto il territorio interessato dall'area naturale protetta regionale;
3. di ritenere opportuno informare i competenti settori della Regione Toscana, soprattutto l'assessorato che si sta occupando dell'emanazione delle linee guida regionali, del lavoro svolto e degli indirizzi assunti da questo Ente Parco regionale.

DELIBERA altresì

Con votazione unanime, palese e favorevole:

- presenti n. 9
- votanti n. 9
- a favore n. 9
- contrari n. 0
- astenuti n. 0

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto comma, del decreto legislativo n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO AMM.VO II DIRETTORE
F.to LUNARDI GIANCARLO F.to VERGARI PATRIZIA F.to SERGIO PAGLIALUNGA

Ai sensi del capo II della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm. il Responsabile del Procedimento relativo al presente atto è PORCHERA ANDREA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario amministrativo certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14-02-2011 al 28-02-2011, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Lì, 01-03-2011

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
F.to VERGARI PATRIZIA

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11-03-2011 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Lì, 12-03-2011

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
F.to VERGARI PATRIZIA

ENTE PARCO REGIONALE

MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI

ALLEGATO

alla Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 7/2/2011

**CRITERI GENERALI PRELIMINARI
PER LA VALUTAZIONE
DI PROGETTI DI IMPIANTI DI PRODUZIONE
DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
NEL TERRITORIO DEL PARCO**

In attuazione e sulla base della Relazione tecnico conoscitiva e di indagine preliminare circa “LA RICOGNIZIONE SULLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL PARCO” approvata con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 156 del 20.12.2010 .

In conformità ed applicazione dei disposti del Piano del Parco, di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 515/1989 e dei relativi Piani di Gestione;

All'interno del territorio del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, come istituito dalla legge regionale 61/1979 e definito dal Piano territoriale del Parco di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 515/1989;

Per le funzioni autorizzative di cui all'art. 20 della Legge regionale 24/1994 s.m.i.;

Precisando che con i seguenti criteri vengono delineati gli elementi che, in via preliminare, possono legittimare l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile nelle diverse zone disciplinate dal Piano del Parco e dai relativi Piani di gestione, rendendone la loro collocazione ed il loro funzionamento sostenibile e compatibile con le esigenze di tutela dell'ambiente, di salvaguardia degli ecosistemi, di conservazione della flora, della fauna e della connessa biodiversità;

1 – Fotovoltaico

- a. Sono ammissibili impianti su edifici e strutture esistenti, e non aventi rilevanza storico monumentale oggetto di tutela, che siano quanto più possibile architettonicamente integrati nel corpo dell'edificio o nella struttura costruita. Il livello di integrazione architettonica sarà da valutarsi in sede di istruttoria all'autorizzazione a secondo della configurazione tipologica, delle situazioni territoriali ed ambientali, delle localizzazioni e delle fattispecie costruttive.
- b. In ogni caso, per l'integrazione architettonica, gli impianti devono almeno essere quelli nei quali i pannelli di captazione della radiazione solare formano parte degli elementi edilizi della costruzione e specificatamente potranno formare elementi sulle coperture degli edifici, sui tamponamenti e sulle superfici opache verticali, sulle superfici trasparenti o semitrasparenti verticali o orizzontali, sugli infissi e sulle superfici apribili o semiapribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine. Nei casi delle coperture si indica, come esempio minimo di integrazione, il posizionamento dei pannelli sull'estradosso del solaio all'interno di cornici costituite dallo stesso manto di copertura tradizionale presente nel tetto dell'edificio, in questa situazione deve essere sempre evitata l'installazione attraverso semplice appoggio al di sopra del manto di copertura esistente. Nell'integrazione devono essere compresi anche tutti gli apparati, meccanismi, attrezzature, cavidotti e quant'altro necessario o complementare al funzionamento dell'impianto ed alla sua messa in rete; i quali dovranno essere occultati o integrati con le strutture architettoniche in cui si inseriscono.
- c. Nelle *aree di pertinenza degli edifici esistenti*, nelle *zone di recupero edilizio urbanistico di carattere funzionale*, nelle *zone sportive* e di *campeggio*, nonché nelle *zone di recupero degli arenili* limitatamente alle aree destinate alle *attrezzature balneari* ed a eventuali *servizi complementari alle attività balneari* (come perimetrata ed individuate dal Piano del Parco e dai relativi Piani di Gestione), o anche in adiacenza agli edifici esistenti (se ammessi dalle norme specifiche di zona), laddove le condizioni urbanistiche, ambientali e del contesto

territoriale lo consentano, possono essere ammessi impianti supportati da nuove strutture ad hoc, che non costituiscano nuova superficie coperta, quali i pergolati, oppure impianti in sostituzione di elementi di ombreggiamento o di copertura o di tamponamento, posti su tettoie, pensiline, frangisole e gazebo esistenti e legittimati.

- d. Per le grandi infrastrutture viarie che attraversano il territorio del Parco: Autostrada e Ferrovia, può essere valutata la fattibilità di impianti posizionati lungo i margini delle sedi delle stesse, senza interessare in alcun modo territori limitrofi o contermini o anche fasce di rispetto, laddove tali impianti possano essere completamente integrati nel contesto territoriale ambientale dell'area protetta, attraverso l'integrazione con strutture normalmente funzionali alle infrastrutture, quali barriere all'inquinamento acustico ed atmosferico.
- e. In tutti i casi deve essere sempre evitata l'insorgenza di impatti irreversibili sia visivi che ambientali; deve essere sempre privilegiata l'installazione in contesti di scarsa visibilità e comunque su strutture ed in localizzazioni non rilevanti o emergenti da un punto di vista panoramico e visivo e/o su strutture non generanti impatti ambientali; da verificarsi anche con appositi elaborati tecnico grafici progettuali e di simulazione.

2 – Solare termico

Sono ammissibili impianti aventi caratteristiche e collocazioni analoghe a quanto previsto per il fotovoltaico all'articolo 1. Ossia i cui pannelli di captazione della radiazione solare siano collocati solamente su edifici e strutture esistenti (legittimati) e non aventi rilevanza storico monumentale oggetto di conservazione, che siano quanto più possibile architettonicamente integrati nel corpo dell'edificio o nella struttura costruita. In particolare, nei casi di installazione sulle coperture degli edifici, il posizionamento dei pannelli dovrà essere sull'estradosso del solaio all'interno di cornici costituite dallo stesso manto di copertura tradizionale presente nel tetto dell'edificio, in questa situazione deve essere sempre evitata l'installazione attraverso semplice appoggio al di sopra del manto di copertura esistente. Nell'integrazione devono essere compresi anche tutti gli apparati, meccanismi, attrezzature, cavidotti e quant'altro necessario o complementare al funzionamento dell'impianto; i quali dovranno essere occultati o integrati anch'essi con le strutture architettoniche in cui si inseriscono.

3 – Eolico

- a. Sono ammissibili impianti del tipo così detto "mini-eolico", ovvero impianti posti a servizio di singole utenze (di tipo domestico, agricolo, turistico o di singole attività produttive) insediate nel territorio del Parco, di potenza non superiore a 60 Kw., costituiti da generatori di ridotte dimensioni, localizzati solo su *edifici e strutture esistenti* o in *aree di pertinenza* degli stessi, nonché nelle *zone di recupero edilizio urbanistico di carattere funzionale*, nelle *zone sportive* e di *campeggio*, (come perimetrata ed individuata dal Piano del Parco e dai relativi Piani di Gestione), nonché in adiacenza di centri aziendali ed impianti produttivi agricoli.
- b. Gli impianti installati su edifici e strutture esistenti devono essere integrati architettonicamente col costruito, in modo tale da rendere quanto più possibile (con le correnti tecnologie a disposizione) il nuovo impianto (comprensivo di tutti gli apparati, meccanismi, attrezzature e cavidotti necessari al suo funzionamento ed alla messa in rete) coerente ed adattabile alle strutture esistenti a cui si affiancano o appoggiano, e da evitare la creazione di superfetazioni

impiantistiche o di elementi incongrui; mentre gli impianti installati al suolo devono essere integrati quanto più possibile nel contesto territoriale ambientale dell'area protetta, nonché, ove necessario, essere mitigati (ad esempio con idonee colorazioni ed opportune sistemazioni a verde ed ambientali nelle aree di contorno).

- c. I progetti degli impianti devono dimostrare l'effettiva produttività dell'impianto, attraverso puntuali dati anemometrici esattamente riferiti alla zona in esame con relativa specifica carta del vento di dettaglio per la zona interessata, nonché tutto quanto di altro possa essere utile a comprendere le caratteristiche anemometriche e di ventosità del sito di localizzazione dell'impianto.
- d. In tutti i casi deve essere sempre evitata l'insorgenza di impatti irreversibili sia visivi che ambientali; deve essere sempre privilegiata l'installazione in contesti di scarsa visibilità e comunque su strutture ed in localizzazioni non rilevanti o emergenti da un punto di vista panoramico e visivo e/o su strutture non generanti impatti ambientali; da verificarsi anche con appositi elaborati tecnico grafici progettuali e di simulazione.

4 – Biomasse

- a. In via preliminare il Parco valuta ammissibili, nel territorio protetto, gli impianti per la produzione di energia (termica e/o elettrica) rispondenti ai criteri generali definiti ai successivi punti, e non ammissibili gli impianti di trasformazione di biomasse per la produzione di prodotti ad uso energetico (biocombustibili e simili).
- b. Sono ammissibili gli impianti (per quelli alimentati da biomasse solide e/o liquide), che rispondano a tutte le seguenti caratteristiche:
 - I) installati ed eserciti da soggetti pubblici locali e/o da soggetti privati che siano imprenditore agricolo ai sensi di legge insediato ed operante nel territorio del Parco, oppure cooperative, associazioni, consorzi e società fra agricoltori insediati ed operanti nel territorio del Parco e fra questi e soggetti pubblici locali; in particolari situazioni, da valutarsi singolarmente, possono essere ammesse società quali quelle sopra indicate con apporto di soggetti privati diversi purché nei limiti del 20-30% massimo della composizione societaria;
 - II) di potenza nominale complessiva elettrica non superiore a 1 MegaWatt o comunque della potenza non superiore a quella indicata dalle Linee Guida e dal Piano Energetico Regionali per gli impianti definiti di piccola taglia;
 - III) di tipo combinato, nei quali ci sia contemporanea produzione di energia elettrica ed energia termica, senza dispersione del calore prodotto e pertanto con riuso dell'energia termica come indicato al successivo punto;
 - IV) con riuso, nella misura almeno del 80% del calore prodotto dall'impianto, e distribuzione dell'energia termica ad abitazioni, centri abitati, nuclei insediati, aziende ed attività agricole, attività produttive, complessi residenziali, turistici, ricettivi o simili, posti all'interno del territorio del Parco (per esempio attraverso tecniche di "teleriscaldamento" o per via diretta), o ancora con riuso parziale all'interno degli stessi processi produttivi funzionali all'impianto;
 - V) con materiale di approvvigionamento ed alimentazione, sia integro o vergine che lavorato o semilavorato, proveniente e generato interamente dall'areale in cui l'impianto si situa ("areale" come definito dal successivo punto "e");
 - VI) in parziale deroga al precedente punto, solamente in condizioni ambientali eccezionali che comportino crisi della produzione locale e per il solo mantenimento della continuità minima del ciclo produttivo dell'impianto, può

- essere ammissibile un ricorso a biomasse prodotte all'esterno del territorio dell'areale, ed eventualmente anche all'esterno del territorio del Parco, per una quota non superiore al 20% delle necessità nominali dell'impianto, a condizione che tali biomasse esterne siano originate entro un raggio di 70 Km. dall'impianto interessato;
- VII) realizzati all'interno di volumetrie esistenti poste nelle aree classificate come *edifici esistenti e aree di pertinenza* o come *zone agricole di sviluppo*, ai sensi del Piano del Parco e dei relativi Piani di Gestione;
 - VIII) la biomassa utilizzata sia costituita almeno per il 50% da materiale legnoso proveniente da lavorazioni forestali e gestione selvicolturale e/o da residui di potature di specie legnose e/o da colture dedicate del tipo S.R.F.;
 - IX) nel caso di produzioni di biomassa da seminativi destinati a colture dedicate, la superficie complessiva di tali colture non superi il 30% della S.A.U. aziendale e rispetti le condizioni agronomiche di avvicendamento colturale; superfici maggiori potranno essere ammissibili solo nel caso la produzione interessi aree di lagunaggio e/o di fitodepurazione;
 - X) nelle coltivazioni di specie agrarie da biomasse a destinazione energetica non ci sia il ricorso all'irrigazione con acque di prima qualità; eventuali interventi irrigui possono essere ammissibili solo laddove di soccorso durante l'anno di impianto delle colture pluriennali in conseguenza di particolari condizioni di stress ambientale; per le coltivazioni da biomasse a destinazione energetica a ciclo poliennale (sia erbacee che arboree) e per la gestione di specifiche aree di fitodepurazione o lagunaggio può essere ammissibile l'impiego di acque reflue e/o di scolo, nel rispetto delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
 - XI) il progetto dell'impianto, soggetto ad autorizzazione, sia completo di dettagliato piano degli approvvigionamenti, descrittivo di tutti i materiali utilizzati e necessari al funzionamento dell'impianto nel tempo, delle loro tipologie, provenienze e modalità produttive, delle quantità e modalità di stoccaggio, e quant'altro utile ad esplicitare le fonti di produzione ed approvvigionamento della biomassa;
 - XII) per gli impianti che utilizzano biomassa forestale, il piano degli approvvigionamenti deve essere coerente con il piano forestale approvato, del quale è titolare l'imprenditore agricolo o il soggetto pubblico proponente l'impianto;
 - XIII) l'elenco delle specie erbacee ed arboree da biomassa a destinazione energetica coltivabili eventualmente funzionali ad un determinato impianto sia preventivamente approvato dagli organi preposti del Parco (Comitato scientifico e Commissione agricoltura su istruttoria degli Uffici tecnici competenti).
- c. Per le biomasse gassose (biogas), all'interno del territorio del Parco, possono essere ammissibili gli impianti di produzione di energia elettrica e termica, rispondenti ai precedenti punti I, II, III, IV, V, VII, XI, ma non sono ammissibili impianti per la produzione di biogas; per gli impianti di produzione energia, il materiale utilizzato dovrà essere costituito prioritariamente da reflui zootecnici da smaltire, prodotti da singoli allevamenti, o da gruppi di essi, attivi all'interno del territorio del Parco, ed in ogni caso i reflui zootecnici, misurati come peso tal quale, dovranno costituire almeno il 20% della biomassa utilizzata per l'impianto.
- d. I progetti di impianti dovranno valutare, almeno in via sperimentale, di prova e/o di studio preliminare, il bilanciamento tra la produzione di CO₂ conseguente i processi di combustione o di immissione in atmosfera propri dell'impianto, e l'assorbimento di CO₂ realizzatosi con le biomasse utilizzate, da sperimentarsi

anche attraverso appositi programmi software o di calcolo su base scientifica; precisando quali possano essere le ulteriori altre fonti di assorbimento attinenti l'impianto e l'eventuale relativo contesto aziendale nel caso di bilancio negativo.

- e. Gli areali di localizzazione, approvvigionamento ed alimentazione degli impianti, all'interno del territorio del Parco (di cui alla D.C.R. 515/1989), sono identificati dai tre seguenti comprensori territoriali:
- comprensorio a *nord del Fiume Serchio*, comprendente i territori delle Tenute: "Borbone e Macchia Lucchese", "Padule settentrionale e Lago di Massaciuccoli", "Migliarino e Fattoria di Vecchiano", secondo la suddivisione del territorio del Parco stabilita dall'art. 2 del Piano del Parco, di cui alla D.C.R. 515/1989;
 - comprensorio *tra il Fiume Serchio e il Fiume Arno*, comprendente i territori della Tenuta di "San Rossore", secondo la suddivisione del territorio del Parco stabilita dall'art. 2 del Piano del Parco, di cui alla D.C.R. 515/1989;
 - comprensorio a *sud del Fiume Arno*, comprendente i territori delle Tenute di "Tombolo e Coltano", secondo la suddivisione del territorio del Parco stabilita dall'art. 2 del Piano del Parco, di cui alla D.C.R. 515/1989.

5 – Geotermico

Sono ammissibili in tutto il territorio del Parco gli impianti di climatizzazione, condizionamento o produzione di energia termica, che sfruttino la temperatura naturalmente presente nel sottosuolo e/o nel terreno come fonte di calore, in tali impianti è vietato il prelievo di acque dal sottosuolo o da falde.